

Legge regionale 08 giugno 1993 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 59

1. L'articolo 80 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è sostituito dal seguente:

<< Art. 80

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni finanziamenti per le spese di acquisizione delle aree su cui insistono prefabbricati definitivi destinati ad uso scolastico ed assistenziale, ivi compresi quelli destinati ad asilo nido, nonché per quelle di acquisizione dei sedimi stradali e relative pertinenze a servizio della viabilità di accesso ed interna agli insediamenti abitativi provvisori. >>.